




Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore



A Direttori e Presidenti
di Istituzioni Afam statali
LORO SEDI

Oggetto: Segnalazione di illeciti disciplinari e penali dei dipendenti di Istituzioni Afam.

I Direttori di codeste Istituzioni, in qualità di responsabili della struttura per i procedimenti disciplinari dei dipendenti delle stesse, ai sensi di quanto statuito dall'articolo 55-bis, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001, nonché dell'articolo 12, comma 4, del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, sono tenuti a segnalare tempestivamente, comunque **entro 10 giorni dalla conoscenza del fatto**, esclusivamente all'indirizzo PEC dgfis@postacert.istruzione.it, fatti di rilevanza disciplinare e/o penale di cui siano venuti a conoscenza e per i quali il CCNL vigente preveda sanzioni superiori al rimprovero verbale¹. Al predetto indirizzo andranno del pari inoltrate le successive comunicazioni ed informazioni inerenti i procedimenti disciplinari avviati, nonché le notifiche e le ricevute di queste effettuate nei confronti dei dipendenti.

Qualora i fatti di rilevanza disciplinare assumano anche rilievo penale, i responsabili della struttura dovranno presentare relativa denuncia innanzi ai competenti organi e allegare la medesima alla segnalazione di avvio di procedimento disciplinare, motivando eventuali richieste di sospensione cautelare dal servizio del dipendente. Si ricorda che in alcuni casi la sospensione cautelare deve essere disposta d'ufficio, secondo quanto disposto dal CCNL vigente². Nei casi di reati perseguibili a querela di parte dovranno essere allegate le denunce presentate dalle persone offese dal reato.

La segnalazione di avvio di procedimento disciplinare, contrassegnata da relativo numero di protocollo dell'Istituzione, deve contenere una **descrizione analitica e circostanziata** dei fatti riportati; alla stessa occorre allegare **tutti i documenti** citati nella relativa nota di trasmissione, con esclusione di quelli riconducibili alla normativa vigente, nonché le eventuali dichiarazioni testimoniali, corredate da sottoscrizione e da documento d'identità dei dichiaranti.

Qualora le infrazioni disciplinari riguardino comportamenti di assenza ingiustificata dal servizio o di frode relativa alla presenza in servizio, alla segnalazione occorre altresì allegare le timbrature del dipendente.

Si precisa a riguardo che gli obblighi di timbratura riguardano il personale docente e non docente, come precisato dall'articolo 10, comma 9, del CCNL del comparto Afam sottoscritto il 16.02.2005.

Pertanto i direttori delle Istituzioni, quali responsabili della struttura presso cui i dipendenti della stessa prestano servizio, sono tenuti al controllo e alla vigilanza del personale, ancorché lo svolgimento dell'attività professionale dei dipendenti si svolga in modalità di lavoro agile.

¹ Vedi allegato 1 con i riferimenti normativi e contrattuali.

² Il CCNL 2016-2018 è consultabile dal sito dell'ARAN:

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_%20ISTR%20RICERCA%20SIGLATO%2019_4_2018%20DEF_PUBB_2.pdf. L'art. 15, comma 1, prevede: "Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà".



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore

Si rappresenta a riguardo che le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni disciplinari costituiscono norme imperative, ai sensi di quanto statuito dall'articolo 55, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001; pertanto **la mancata segnalazione del Direttore** allo scrivente ufficio di atti di rilevanza disciplinare **comporta responsabilità disciplinare a carico dello stesso Direttore**, secondo quanto statuito dall'articolo 55-sexies, comma 3, del D.lgs. citato (*Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi [...]*”).

Per gli illeciti disciplinari del direttore le relative segnalazioni devono essere effettuate dal Presidente.

La presente nota è pubblicata sul sito <https://mur.gov.it>

Codeste Istituzioni sono invitate a pubblicare la presente nota sul proprio sito istituzionale.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Michele Covolan

(art. 11, co. 1, D.P.C.M. n. 164/2020)



Firmato digitalmente da
COVOLAN MICHELE
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE